

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-422 del 29/01/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento e Voltura Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3364 del 16/09/2016, per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali sito in Sarsina, Via Laghetti n. 38.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-434 del 29/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento e Voltura Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3364 del 16/09/2016, per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali sito in Sarsina, Via Laghetti n. 38.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3364 del 16/09/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. REMEDIA DI SATANASSI LUCILLA & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Sarsina, Via Laghetti n. 38. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali sito in Sarsina, Via Laghetti n. 38.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/09/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 16/10/2017, acquisita al Prot. Unione 42245 e da Arpae al PGFC/2017/15374 del 19/10/2017, da REMEDIA DI SATANASSI LUCILLA & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. nella persona di Versari Stefano, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata per l'inserimento del titolo abilitativo “autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali” relativo agli scarichi provenienti da nuovo edificio a servizio dell'Impresa;

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/10/2017 per nuova costruzione di edificio di servizio adibito a magazzino, spedizione, vendita prodotti con annessa serra in Localita' Quarto Ca' Di Francione (47027) – Sarsina;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 46462 del 14/11/2017, acquisita al PGFC/2017/16689, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 09/11/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita ai Prot. Unione 48826 - 48872 e da Arpae ai PGFC/2018/19367-19447;

Preso atto che con le integrazioni presentate la ditta ha trasmesso istanza di voltura con riferimento alla variazione della denominazione dell'Impresa in REMEDIA DI SATANASSI & BOSCH SOCIETA' AGRICOLA S.S.;

Tenuto conto che in data 09/01/2019 la ditta ha trasmesso documentazione volontaria a specificazione della nuova intestazione, acquisita al Prot. Unione 1490 e da Arpae al PG/2019/8267;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 9348 del 13/11/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/16615, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue *“ Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla Sig.ra Satanassi Lucilla in qualità di Legale rappresentante della ditta Remedia in data 04.10.2017 ai sensi*

dell'art. 8 comma 3 bis della legge 26.10.1995 n.447, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 440 del 10/01/2019, acquisito al PG/2019/7331;

Ritenuto pertanto di procedere con apposita determinazione

- alla voltura della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3364 del 16/09/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. REMEDIA DI SATANASSI LUCILLA & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Sarsina, Via Laghetti n. 38. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali sito in Sarsina, Via Laghetti n. 38.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/09/2016 a favore di REMEDIA DI SATANASSI & BOSCH SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Laghetti n. 38 (C.F./P.IVA 03365700404);
- all'aggiornamento della Determinazione sopracitata introducendo l'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le motivazioni e prescrizioni relative allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **VOLTURARE** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3364 del 16/09/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. REMEDIA DI SATANASSI LUCILLA & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Sarsina, Via Laghetti n. 38. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti erboristici aziendali sito in Sarsina, Via Laghetti n. 38.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 28/09/2016, **a favore di REMEDIA DI SATANASSI & BOSCH SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Laghetti n. 38 (C.F./P.IVA 03365700404);**
2. Di **AGGIORNARE** la sopracitata Determinazione, **come segue:**
 - **introduzione dell'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le motivazioni e prescrizioni relative allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3364 del 16/09/2016.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3364 del 16/09/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Vista la domanda in data 19/10/2017 prot. n° 8639, presentata dalla Ditta REMEDIA DI SATANASSI LUCILLA & CO – Soc. Agricola S.S., Via Laghetti, 38 Loc. Quarto di Sarsina (FC), intesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, allo scarico delle acque reflue provenienti dal fabbricato ad uso Servizi al laboratorio per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, sito in LOC. QUARTO DI SARSINA, VIA LAGHETTI, N. 38;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la L.R. 21/04/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2003 n. 1053;

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n° 152;

Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;

Visto il parere favorevole dell'ARPAE pervenuto in data 28/02/2018 prot. com.le n. 1801;

Vista la comunicazione di variazione intestazione pervenuta in data 15.11.2018 prot.9907 da parte della Sig.ra Satanassi Lucilla in qualità di proprietaria dell'immobile e della Società affittuaria Remedias di Satanassi Bosch ;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	REMEDIA DI SATANASSI & BOSCH SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	LOC. QUARTO DI SARSINA, VIA LAGHETTI, 38
Destinazione d'uso dell'insediamento	MANUFATTO ADIBITO A MAGAZZINO, SPEDIZIONI, PUNTO VENDITA
Potenzialità dell'insediamento in a.e.	5
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Recettore dello scarico	FOSSO INTERPODERALE
Sistemi di trattamento prima dello scarico	N. 1 POZZETTI SGRASSATORI DA 276 L. N. 1 FOSSA IMHOFF DA 5 A.E. N. 1 FILTRO BATTERICO ANAEROBICO DA MC. 3,36

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

2. La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore **dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale**; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. **I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza.**
3. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
5. Dovrà essere data immediata comunicazione all'Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.